



COMUNE DI SERRENTI

Provincia del Medio Campidano

REGOLAMENTO

**COMUNALE PER I SERVIZI DI POLIZIA MORTUARIA
E
DI GESTIONE DEL CIMITERO**

Approvato dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale
con atto N. 1 del 10.02.2014

ART. 1
(Oggetto)

Il presente regolamento disciplina i servizi mortuari di competenza del Comune, le concessioni relative alle sepolture private nonché la tenuta e pulizia dei cimiteri; in applicazione:

- del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990, N°285;
- del Titolo VII del RD 9 luglio 1939, N°1238, sull'ordinamento dello stato civile;
- del Titolo VI del TU delle leggi sanitarie approvato con RD 27 luglio 1934, N°1265. DPR 15.7.2003 N°254;
- della Legge Regionale N°4 del 22 febbraio 2012;
- delle circolari/istruzioni ministeriali e regionali in materia.

ART. 2
(Requisiti per la sepoltura nei cimiteri comunali)

Nel cimitero comunale possono essere accolti:

- a) salme di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) salme di persone morte fuori Comune, ma residenti nel Comune di Serrenti alla data del decesso;
- c) salme di persone non residenti in vita nel Comune, e morte fuori di esso, ma aventi diritto alla sepoltura in una tomba privata esistente nel cimitero;
- d) salme di persone che, pur non avendo la residenza nel Comune di Serrenti, siano nate in esso o vi abbiano risieduto in passato;
- e) i figli di residenti e figli di nati a Serrenti ma non residenti;
- f) i nati morti ed i prodotti del concepimento;
- g) i resti mortali e ceneri delle persone sopraelencate;

ART. 3
(Addetto agli impianti cimiteriali)

L'Amministrazione Comunale di Serrenti nomina l'addetto agli impianti cimiteriali che è responsabile della manutenzione del cimitero, nonché dei servizi che in esso si svolgono.

In particolare:

- per ogni salma ricevuta ritira e conserva l'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; ritira, altresì l'autorizzazione del Sindaco che gli deve essere consegnata dall'incaricato al trasporto del feretro;
- presenza alle operazioni di inumazione o tumulazione dopo essersi accertato che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione del cadavere, che la cassa corrisponda ai requisiti di legge, a seconda che si tratti di inumazione o tumulazione e che siano osservate eventuali prescrizioni speciali delle autorità;
- custodisce le salme trasportate nella camera mortuaria;
- Iscrive nell'apposito registro, in doppio esemplare, le inumazioni, le tumulazioni, le cremazioni con le indicazioni prescritte dal Regolamento di cui al DPR 285/1990, nonché le variazioni conseguenti ad esumazioni, estumulazioni, traslazione di salme o di resti, ect.;
- tale registro deve essere tenuto con diligenza e deve essere presentato ad ogni richiesta degli organi di controllo;
- un esemplare del registro deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia;
- cura l'apposizione dei cippi regolamentari sulle fosse di inumazione
- regola le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e presenza a quelle straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, redigendo ogni volta, apposito verbale di cui consegna copia al Comune;
- sorveglia a che ogni intervento sulle salme o sulle tombe sia debitamente autorizzato;
- regola l'apertura al pubblico del cimitero secondo gli orari stabiliti dalla Giunta Comunale, conservando le chiavi dei cancelli;
- durante l'orario di apertura al pubblico fa sì che siano rispettate, da parte dei visitatori, le norme ed i divieti stabiliti dal presente regolamento;
- vigila e si accerta che le costruzioni dei sepolcri privati ed ogni altro intervento dei privati nei cimiteri siano debitamente autorizzate;

- è responsabile del buon andamento del cimitero e quindi svolge ogni altra mansione necessaria per la esecuzione del presente regolamento
- è tenuto a recarsi sul luogo indicatogli per l'esecuzione delle operazioni mortuarie urgenti ordinate dalle autorità;
- attende alla pulizia dei locali dei cimiteri, sotto i loggiati, nei campi e nei vialetti, mantiene curate le siepi ed i prati, tagliando periodicamente le erbe;
- provvede alla manutenzione delle cose e degli attrezzi avuti in dotazione per il servizio;
- non può, in nessun caso, appropriarsi o ricevere cose di pertinenza dei feretri né accettare compensi di alcun genere per il servizio cimiteriale;
- svolge, inoltre, tutte quelle incombenze che gli vengono richieste dall'Amministrazione Comunale per il regolare funzionamento del cimitero.

ART. 4

(Orari apertura e chiusura cimitero)

L'orario di apertura al pubblico del cimitero è stabilito dalla Giunta Comunale, con proprio atto deliberativo.

ART. 5

(Norme generali di comportamento)

Nel cimitero è vietato ogni atto o contegno irriverente e comunque in contrasto con l'austerità del luogo, è vietato manomettere, rimuovere o danneggiare le cose di pertinenza delle tombe, calpestare o danneggiare le aiuole, i prati, siepi o alberi, disturbare in qualsiasi modo i visitatori.

Non è consentito l'accesso al cimitero a persone con cani o qualsiasi altro animale.

ART. 6

(Circolazione di veicoli all'interno del cimitero)

Nel cimitero non è consentito l'accesso a veicoli di qualsiasi genere, tranne il carro funebre.

Per il trasporto di materiali necessari, l'ingresso dei veicoli sarà permesso a condizione che l'ingombro, il peso e la capacità di manovra del veicolo sia compatibile con l'ampiezza e le caratteristiche dei viali del cimitero. L'ingresso dei veicoli di cui sopra dovrà svolgersi comunque esclusivamente negli orari stabiliti con provvedimento del Sindaco e alla presenza dell'addetto agli impianti cimiteriali.

ART. 7

(Lavori murari all'interno del cimitero)

Gli esecutori di lavori murari all'interno del cimitero, debitamente autorizzati sono responsabili degli eventuali danni arrecati a cose di proprietà del Comune o di terzi.

I materiali di scavo o di rifiuto devono essere di volta in volta rimossi e trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'addetto.

Al termine dei lavori, il suolo temporaneamente occupato deve essere perfettamente ripristinato.

ART. 8

(Ornamenti consentiti)

E' consentito alle famiglie dei defunti di deporre sulle tombe fiori recisi, corone, ghirlande nonché coltivare fiori ed arbusti purchè questi non assumano proporzioni eccessive e che non escano dal perimetro della tomba. A cura degli interessati gli arbusti che avranno superato l'altezza di un metro, dovranno essere ridimensionati. In mancanza vi provvede l'addetto agli impianti cimiteriali.

I fiori appassiti saranno rimossi a cura dell'addetto al cimitero.

E' fatto divieto di mettere vasi per terra davanti ai loculi lungo il passaggio.

ART. 9

(Divieto rimozione lapidi, croci, ecc.)

Le lapidi, croci, monumenti e qualunque altra cosa posta tanto sulle fosse che sulle sepolture private non potranno essere rimosse senza l'autorizzazione del Responsabile dei Servizi Tecnici.

ART. 10

(Trasporto salme)

Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero viene eseguito a cura dei parenti del defunto fino al 3° grado, se viventi, in caso contrario a carico del Comune.

ART. 11 (Inumazione)

Consiste nel collocamento del feretro in fossa scavata nella terra.

La regolamentazione dei campi di inumazione e delle relative fosse è prevista agli artt. da 58 a 59 e da 68 a 73 del D.P.R. 285/90.

Soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa e sepolti nella medesima fossa.

ART. 12 (Tumulazione)

La tumulazione è disciplinata dall'art. 76 del D.P.R. 285/90 e si sostanzia nella deposizione del feretro in un manufatto, di regola realizzato in conglomerato cementizio armato (gettato in opera o prefabbricato), o altro valido materiale-composizioni di materiali (lapideo, muratura di mattoni pieni adeguatamente intonacata all'interno, ecc.), avente tipologia di loculo o nicchia ordinari, nei quali i processi di conservazione del cadavere prevalgono su quelli di trasformazione.

Il manufatto destinato singolarmente a contenere una salma deve essere realizzato in modo tale che la tumulazione o l'estumulazione del feretro possano essere agevolmente eseguite senza la movimentazione di altri feretri. Tale risultato deve essere conseguito anche nelle costruzioni destinate a contenere più loculi o nicchie diversamente aggregati attraverso la realizzazione a titolo esemplificativo di un volume vestibolo.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al presente regolamento.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 285/1990.

È consentita l'introduzione di cassette metalliche contenenti resti mortali e di urne cinerarie nelle sepolture private e nei loculi, sia o meno presente un feretro, fino all'esaurimento della capienza.

Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia sono in solido a carico dei privati concessionari.

ART. 13 (Esumazioni ed estumulazioni gratuite)

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dall'inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.

Le esumazioni ordinarie vengono eseguite, su autorizzazione del Responsabile dei Servizi Tecnici, da idoneo personale comunale sotto la propria responsabilità, a seconda del bisogno, scaduto il decennio di inumazione o nel più lungo periodo, qualora le caratteristiche biologiche del terreno non consentano la mineralizzazione del cadavere nel termine decennale.

Non possono essere eseguite esumazioni ordinarie nei mesi di giugno, luglio e agosto salvo casi di comprovata necessità ed urgenza dell'Amministrazione Comunale.

All'atto delle esumazioni ordinarie della salma il materiale non ritirato dai familiari entro il termine loro assegnato, rimarrà di proprietà del Comune.

Le estumulazioni ordinarie sono quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.

Le salme che risultano indecomposte, salvo che si possa rinnovare la concessione, vengono inumate in campo comune, rimuovendo il coperchio metallico del feretro al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere. Per salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre 20 anni, il periodo di inumazione può essere ridotto al termine minimo di 5 anni.

ART. 14 (Esumazioni straordinarie)

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine della Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle a condizione che, in tal caso, non siano trascorsi più di sei mesi dal decesso.

Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza di un medico della ASL competente per territorio, o da un suo delegato e dall'incaricato del servizio o di custodia.

ART. 15

(Rinvenimento ossa in occasione di esumazioni ordinarie)

Le ossa che si rinvenivano in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione previo pagamento dei relativi diritti.

In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco prescritte dall'art. 36 del Regolamento di Polizia Mortuaria del D.P.R. 285/1990. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al D.P.R. 10.09.82 NR. 915 e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

ART. 16

(Cremazione)

L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficiale di stato civile, a richiesta dei familiari o di loro incaricati sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto.

In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del C.C.; nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000.

Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.

L'autorizzazione alla cremazione non può essere concessa se la richiesta non è corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria al quale dovrà essere rilasciata apposita dichiarazione

ART. 17

(Dispersione ed affidamento delle ceneri)

Le ceneri risultanti dalla cremazione devono essere custodite in un'urna la cui capienza, ai sensi del D.P.R. 285/90, art. 80 comma 4, è fissata nella misura minima di 4 litri, avente altresì le caratteristiche stabilite dalla vigente normativa.

Le urne devono portare all'esterno una targhetta contenente l'indicazione del nome e del cognome del defunto, data di nascita e di morte e le dimensioni delle stesse devono essere tali da poterle anche riporre nelle cellette dei colombari comunali.

Le urne possono essere metalliche o di materiale diverso, in marmo, in terracotta, in cristallo opaco o in altro materiale non deperibile, che garantisca la conservazione delle ceneri. La sigillatura sarà del tipo "a ceralacca" o "a piombo" a seconda dei materiali esterni e potrà avvenire, se espressamente richiesto, in presenza del soggetto affidatario.

In una urna possono essere collocate le ceneri di una sola salma.

È vietato conservare le ceneri di una salma in più urne.

Secondo quanto prescritto dalla Legge Regionale n. 4/2012, le ceneri risultanti dalla cremazione di una salma possono essere:

- tumulate;
- affidate al coniuge o ad un familiare;
- disperse.

L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dal Comune competente per territorio e secondo le modalità stabilite dalla medesima, con particolare riferimento alla manifestazione di volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari.

La dispersione in aree private avviene all'aperto e con il consenso dei proprietari e non costituisce, comunque, oggetto di attività aventi fini di lucro.

La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, punto 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). La dispersione nel mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.

La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), punto 2), della legge n. 130 del 2001, cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale a tal fine autorizzato dal Comune

Qualora il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, esse sono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione, dell'interramento o dell'affidamento ai familiari. In caso di affidamento a un familiare, il Comune annota in un apposito registro le generalità dell'affidatario unico, previamente indicato in vita dal defunto, e quelle del defunto.

La consegna è effettuata previa presentazione di una richiesta nella quale i soggetti affidatari dichiarano la destinazione finale dell'urna o delle ceneri.

In caso di decesso dell'affidatario, qualora nessun altro familiare o avente diritto intenda custodirle, le ceneri dovranno essere tumulate con spese a carico degli eredi.

Nel caso in cui soggetti terzi rinvercano urne cinerarie sono tenuti a consegnarle al responsabile dei servizi cimiteriali che ne curerà la tenuta e provvederà ad individuare gli eredi. In assenza accertata di eredi le urne saranno custodite a norma di Legge.

ART. 18

(Estumulazioni ordinarie e trasferimenti all'interno del cimitero)

Le salme sepolte per tumulazione si possono estumulare, in via ordinaria, alla scadenza della concessione del loculo. Le operazioni vengono eseguite a cura degli addetti agli impianti cimiteriali, sotto la loro responsabilità, allo scadere del periodo di concessione.

Le salme che risultano indecomposte, salvo che si possa rinnovare la concessione, vengono inumate in campo comune, rimuovendo il coperchio metallico del feretro al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

Per i trasferimenti all'interno del cimitero si applicano le norme di questo articolo, opportunamente coordinate con quelle dell'art. 25.

ART. 19

(Estumulazioni straordinarie)

Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi tempo e in qualunque mese dell'anno, salvo i casi di morte per malattia contagiosa, per cui vale il disposto dell'art. 45, 2° comma, la estumulazione straordinaria dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede, a condizione che il coordinatore sanitario dell'ASL, o suo delegato, aperta la sepoltura, constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute, ovvero disponga per l'avvolgimento del feretro stesso con cassa metallica.

ART. 20

(Piano regolatore del cimitero)

Nella redazione del piano regolatore del cimitero, dopo aver provveduto alla delimitazione dei prescritti campi di inumazione, possono essere previste aree da destinare alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie, ed alla costruzione di cellette-ossario per il collocamento delle cassette contenenti i resti mortali provenienti dalle esumazioni.

Alle sepolture private si applicano, a seconda che esse siano a sistema di inumazione o di tumulazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni ed inumazioni sia per le estumulazioni ed esumazioni.

ART. 21

(Tipi di sepoltura)

Nel cimitero comunale possono esistere le seguenti specie di sepoltura:

- a) sepoltura gratuita nei campi di inumazione;
- b) sepoltura privata a pagamento mediante concessione del diritto d'uso a tempo determinato di:
 - 1) loculi per tumulazione individuale, costruiti dal Comune;
 - 2) cellette-ossario costruite dal Comune;
 - 3) aree per la costruzione di sepoltura con ipogei a sarcofago, edicole, cappelle.

ART. 22
(Concessioni)

La sepoltura privata è una concessione amministrativa. Per essa il Comune concede al privato l'uso per un periodo determinato di aree destinate alla costruzione di opere sepolcrali e di sepolture.
E' fatto assoluto divieto di acquisto o di vendita di loculi tra privati.
La concessione si trasmette agli eredi legittimi del concessionario, escluso ogni altro.

ART. 23
(Modalità per ottenere la concessione)

Per ottenere la concessione gli interessati dovranno presentare domanda in carta legale al Sindaco con l'indicazione dell'oggetto della richiesta (area, loculo, celletta, ossario, etc.) e la sua individuazione nel cimitero.

Le concessioni verranno date secondo l'ordine cronologico di presentazione e di registrazione delle domande al protocollo generale del Comune.

Al coniuge superstite o parente stretto del defunto (ove possibile), è consentita la concessione del loculo o celletta-ossario adiacente in senso orizzontale a quello del defunto.

Dell'esito della domanda viene data comunicazione al richiedente il quale dovrà versare il corrispettivo e presentarsi per la stipula della relativa concessione entro il termine assegnato, pena la decadenza.

Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato ai concessionari.

Nella stessa sepoltura è consentita la tumulazione di ulteriori defunti..

L'autorizzazione alla predetta operazione deve essere sottoscritta da tutti gli eredi del 1° defunto.

ART. 24
(Durata delle concessioni)

Fatta salva la durata delle concessioni già esistenti, le concessioni di cui agli articoli precedenti sono a tempo determinato e differenziato nelle seguenti durate:

- a) concessione di loculi costruiti dal Comune per sepolture individuali, anni 50;
- b) concessione di ossari, anni 75;
- c) concessione di aree per la costruzione di sepolture, anni 33, 66 e 99.

Le tariffe sono deliberate dalla Giunta Comunale.

Le concessioni aventi data precedente all'entrata in vigore del DPR 803/1975 (10 febbraio 1976) sono perpetue.

ART. 25
(Trasferimento di salme all'interno del medesimo cimitero)

Il trasferimento di salme fra loculo e loculo nell'ambito del medesimo cimitero comunale è consentito solamente nel caso di abbinamento di salme di congiunti, intendendosi per tali solamente il coniuge, il genitore, figli, sorelle o fratelli anche se non conviventi, con spese a carico del richiedente.

ART. 26
(Lapidi)

Su ogni loculo concesso dovrà essere collocata, a cura del Concessionario, una lapide costituita da una lastra di solo marmo, o altro materiale lapideo di pregio, con lettere ed eventuali fotografie di foggia tradizionale simili a quelle già in essere. Eventuali decori, ornamenti e disegni particolari, ristrutturazioni dovranno essere sottoposti al vaglio del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 27
(Progetti di costruzione di sepolture private)

I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere autorizzati dal Responsabile dei Servizi Tecnici.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Le sepolture private non possono avere il diritto di accesso con l'esterno del cimitero.

In occasione della commemorazione dei defunti, nel periodo dal 31 ottobre al 4 novembre, sono vietati di norma i lavori relativi alla costruzione e/o manutenzione delle strutture cimiteriali.

ART. 28
(Spese per costruzione o riadattamento monumenti sepolcrali)

Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano richieste nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private sono tutte a carico dei concessionari. In caso di inadempienza, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune con spese a carico degli inadempienti, da recuperare coattivamente a norma di legge.

ART. 29

(Termine per costruzione di sepolture su aree date in concessione)

La costruzione di sepolture su aree date in concessione deve essere iniziata entro il termine di un anno dalla data della relativa convenzione e completata entro due anni dall'inizio lavori.

ART. 30

(Obblighi dei concessionari)

Nel caso che la concessione di sepoltura sia fatta a due o più famiglie che intendono riunirsi per la costruzione di una tomba, i concessionari rispondono in solido di tutti gli obblighi ed oneri inerenti alla concessione.

ART. 31

(Cause di estinzione delle concessioni di sepolture private)

Le concessioni di sepolture private si estinguono per scadenza del termine, per revoca, decadenza, rinuncia o soppressione del cimitero.

Il Comune deve provvedere, al termine delle concessioni, quando i parenti non provvedano direttamente, alla sistemazione dei resti in ossari comuni, dopo l'eventuale periodo di inumazione che si rendesse necessario per completare il processo di mineralizzazione della salma.

Il diritto di concessione decade al momento dell'estumulazione della salma o dei resti per cui è stato concesso il posto.

ART. 32

(Revoca della concessione)

La revoca può essere esercitata dal Comune per eccezionali esigenze di pubblico interesse. In tale caso i concessionari hanno diritto ad ottenere a titolo gratuito un posto corrispondente alla precedente concessione e per la durata loro residua spettante.

I concessionari hanno altresì diritto al trasporto gratuito dei feretri o dei resti nel nuovo sito.

ART. 33

(Decadenza della concessione)

L'inadempienza delle obbligazioni contenute nell'atto di concessione, comporta la decadenza che verrà comunicata dal Comune al concessionario previa regolare diffida.

In tal caso nessun rimborso è dovuto da parte del Comune.

ART. 34

(Rinuncia alla concessione)

La rinuncia da formalizzarsi con atto scritto del concessionario o dei suoi aventi causa, può avvenire per trasferimento della salma in altra sepoltura o per altre cause che devono essere valutate ed ascoltate dall'Amministrazione Comunale e, se accolta comporta l'automatica risoluzione del rapporto concessorio.

ART. 35

(Concessione d'uso provvisorio di loculo)

Il diritto d'uso di sepolture è personale e non può essere, in nessun caso, ceduto ad altri.

Nel caso di richiesta urgente per tumulazione di salme, ove non vi fossero loculi disponibili nel cimitero, il Responsabile di Servizio competente, può autorizzare la cessione del diritto d'uso di loculo non ancora utilizzato da un concessionario.

La cessione è temporanea e gratuita e deve risultare da atto scritto. La cessione non è consentita quando ricorrono motivi di contrasto con l'atto di prima concessione o quando la cessione stessa può avere fini di speculazione.

ART. 36

(Stato di abbandono ed incuria di sepolture private)

Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte o irreperibilità degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione delle opere pericolanti, previa diffida agli interessati da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni, salvo ad esercitare il diritto di revoca.

ART. 37

(Spese per la registrazione dei contratti per le concessioni)

Le spese per la registrazione dei contratti per le concessioni, se dovute, sono a carico del concessionario.

ART. 38

(Manufatti sulle sepolture gratuite)

Sulle sepolture gratuite nei campi di inumazione è consentito, in sostituzione del cippo regolamentare l'apposizione di manufatti con lettere ed eventuali fotografie di foggia tradizionale che dovranno rispettare la seguente casistica:

- a) Croce di legno di coloratura non bionda con trattamenti color castagno o noce senza alcun perimetro di delimitazione al cumulo di terra;
- b) Croce di ferro verniciato con gradazioni di grigio senza alcun perimetro di delimitazione al cumulo di terra;
- c) Croce o Lastra di pietra locale (trachite), oppure di marmo bianco o grigio, senza alcun perimetro di delimitazione al cumulo di terra;
- d) Il rettangolo di copertura della tomba (struttura orizzontale), deve essere in pietra locale, oppure in marmo bianco o grigio o granito, coordinato ad una lastra verticale o ad una croce dello stesso materiale, e con tipologie tradizionali.

Le altezze delle croci non devono superare i 100 centimetri; quelle delle lastre non devono superare i 90 centimetri, mentre la larghezza di queste ultime non deve superare i 65 centimetri. Le altezze sia delle croci che delle lastre devono intendersi a partire dal livello di terra. L'altezza del rettangolo di copertura della tomba (zoccolo della struttura orizzontale), non deve superare i 20 centimetri. La lunghezza della lapide orizzontale di inumazione deve essere di 60 centimetri.

Eventuali decori, ornamenti e disegni particolari, dovranno essere sottoposti al vaglio del Responsabile dei Servizi Tecnici Comunali.

ART. 39

(Violazioni al regolamento)

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, per la violazione delle disposizioni al Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 285/90 si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli artt. 338, 339, 340 e 358 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e ssmmii.

Fatta salva l'applicazione del comma precedente e delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nonché alle ordinanze e disposizioni adottate dalle autorità competenti sono punite, ai sensi dell'art. 7 bis d.lgs. 18 agosto 2000, N°267 e ssmmii, con sanzioni amministrative pecuniarie da € 50,00 a € 500,00.

Qualora alla violazione di norme del regolamento e delle ordinanze attuative ovvero a seguito di inosservanza di prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, conseguano danni a beni comuni cimiteriali, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'allegata tabella per la accertata violazione, è tenuto al pagamento di tutte le spese eseguite anche d'ufficio per il ripristino della loro funzionalità.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente regolamento vengono applicate secondo i criteri e le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

I relativi proventi saranno destinati ad opere e attività a vantaggio del funzionamento del cimitero stesso.

ART. 40

(Abrogazioni)

Il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con Provvedimento podestarile n. 64 del 10.12.1937 è abrogato.

E' abrogata, altresì ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con le disposizioni del presente regolamento.

ART. 41
(Pubblicazione)

Il presente Regolamento ai sensi dell'art. 87 dello Statuto comunale sarà pubblicato dopo l'adozione, per quindici giorni, all'albo pretorio comunale e, una volta ottenuto il visto di legittimità, diverrà esecutivo il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il presente Regolamento sarà, altresì, pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune.